



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

VISTO l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

VISTO, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo il quale il contributo a carico degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all'incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

TENUTO CONTO che, dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con pec del 2 marzo 2022, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è, per l'anno 2021, pari a +0,0%;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;

DECRETA

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è invariato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ed è pari a euro 1.769,04 annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2022

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Franco

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Orlando